

Eu Inc., la Srl di matrice europea con regole armonizzate

Diritto societario

Il sistema punta a superare la disorganicità dei regimi normativi nazionali

La nuova società acquisirà un'identità riconoscibile in tutti gli Stati membri

Angelo Busani

Dal diritto societario europeo arriva una nuova forma giuridica destinata a operare in tutti gli Stati membri: la «Eu Inc.». È quanto prevede la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 18 marzo 2026, che introduce un cosiddetto «28° regime» volto a superare la frammentazione delle normative nazionali e a offrire un quadro unitario per la costituzione e la gestione delle società.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di rafforzare la competitività dell'economia europea e di colmare il divario con le principali economie globali, individuando nelle imprese – e in particolare nelle start up e scale up – il motore della crescita e dell'innovazione. Il presupposto da cui muove la Commissione è la persistente frammentazione delle regole societarie nei 27 ordinamenti, che continua a ostacolare l'operatività transfrontaliera e a disincentivare investimenti, specie nelle fasi iniziali e di espansione delle imprese.

Cosa prevede la proposta

La proposta introduce una nuova forma di società a responsabilità limitata, la Eu Inc., destinata a essere riconosciuta in tutti gli Stati membri e disciplinata da un insieme armonizzato di regole. È un modello opzionale, che si affianca alle forme nazionali ma con caratteristiche uniformi lungo l'intero ciclo di vita della società: costituzione, funzionamento, raccolta di capitali, circolazione delle partecipazioni, fino alla liquidazione e al-

le procedure di insolvenza.

Elemento qualificante è la costruzione di un sistema interamente digitale (si veda il pezzo accanto). La costituzione potrà avvenire online, anche attraverso un'interfaccia europea basata sul sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Bris), con una procedura accelerata, tempi predeterminati e costi contenuti. Il principio del «once-only», inoltre, consente di evitare duplicazioni informative, assicurando lo scambio automatico dei dati tra registri, autorità fiscali, registri dei titolari effettivi e altri enti pubblici, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte della società.

Il quadro proposto mira a facilitare in modo diretto l'accesso ai capitali. La Eu Inc. si caratterizza per un regime particolarmente flessibile: non è previsto un capitale minimo obbligatorio e la disciplina consente una gestione ampia delle operazioni sul capitale e degli strumenti finanziari. Le azioni possono essere prive di valore nominale e la struttura del capitale è modellabile in funzione delle esigenze degli investitori, anche con strumenti tipici del *venture capital*. Viene, inoltre, introdotto un sistema armonizzato di piani di partecipazione per i dipendenti, con una disciplina uniforme che rinvia la tassazione al momento della dimissione delle azioni.

Sul piano organizzativo, la società è retta da regole essenziali e flessibili, con un organo amministrativo che può essere composto anche da un solo amministratore e con ampio spazio all'autonomia statutaria. Le decisioni possono essere adottate tramite strumenti digitali, comprese assemblee e riunioni degli organi, mentre le partecipazioni sono integralmente dematerializzate e registrate in sistemi digitali che ne attestano la titolarità e consentono trasferimenti integralmente online.

Un'identità riconoscibile

Un tratto ulteriore della proposta è la costruzione di un'identità societaria europea riconoscibile. La denominazione «Eu Inc.» dovrà accompagnare il nome della so-

Il confronto

Differenze tra gli elementi costitutivi dei modelli

	COSTITUZIONE FAST TRACK	COSTITUZIONE TAILOR MADE
Forma giuridica	EU Inc.	EU Inc.
Natura	Società a responsabilità limitata	Società a responsabilità limitata
Statuto	Standard	Personalizzabile
Finalità	Costituzione rapida per situazioni standard	Situazioni complesse
Procedura	Tramite interfaccia centrale europea (BRIS)	Tramite BRIS o direttamente presso registro nazionale
Tempistica	48 ore	Non predeterminata (secondo il diritto nazionale)
Costo	100 euro	Non predeterminato (secondo il diritto nazionale)
Controllo notarile	Presente, ma inserito in procedura standard	Presente (secondo il diritto nazionale)
Complessità istruttoria	Ridotta	Maggiore

cietà in modo uniforme in tutti gli Stati membri; gli atti costitutivi dovranno esistere sia nella lingua ufficiale del Paese di registrazione sia in una lingua d'uso negli affari internazionali e le informazioni essenziali saranno accessibili anche a livello europeo tramite Bris. Nella stessa logica di semplificazione, per i documenti societari ottenuti dal registro il regolamento esclude, in

Caratteristiche la flessibilità e la semplificazione partecipazioni dematerializzate



La proposta di regolamento prevede anche iter più snelli e semplificati per insolvenza e liquidazione

linea generale, formalità come legalizzazione e apostille.

La proposta interviene anche sulle fasi finali della vita societaria. Sono previste procedure semplificate e digitali per la liquidazione delle società solventi, inclusi meccanismi accelerati in assenza di debiti o attività, nonché strumenti specifici per la gestione dell'insolvenza, in particolare per le start up innovative, con l'obiettivo di ridurre tempi e costi e assicurare una rapida conclusione dei procedimenti.

Il disegno complessivo è quello di una forma societaria europea riconoscibile e uniforme, dotata di regole armonizzate e strumenti operativi comuni, concepita per operare senza soluzione di continuità nel mercato unico e agevolare la crescita delle imprese su scala europea, riducendo gli ostacoli giuridici derivanti dalla pluralità degli ordinamenti nazionali.

La nuova forma si inserisce così accanto agli strumenti esistenti, ma con un'impostazione più integrata e orientata alla semplificazione operativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITÀ DELLA PROPOSTA

Con la digitalizzazione della procedura tempi più rapidi e spese ridotte

Costituire una società europea in 48 ore, interamente online e con un costo massimo predeterminato: è questa una delle innovazioni centrali della proposta di regolamento della Commissione europea del 18 marzo 2026 che introduce la nuova «Eu Inc.» nell'ambito del cosiddetto 28° regime.

La nuova forma societaria si presenta come modello opzionale uniforme, destinato ad affiancarsi alle forme nazionali ma caratterizzato da regole armonizzate, in particolare nella fase di costituzione. L'obiettivo è quello di superare la frammentazione dei sistemi giuridici e consentire la creazione di società operanti sin dall'origine in una dimensione transfrontaliera, senza dover affrontare procedure differenziate nei singoli ordinamenti. Elemento centrale è la digitalizzazione integrale del procedimento costitutivo. La Eu Inc. può essere costituita mediante una procedura interamente online, senza presenza fisica, attraverso un'interfaccia europea basata sul sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Bris), che consente di operare in qualsiasi Stato membro con modalità uniformi. Accanto alla procedura ordinaria, è previsto un percorso accelerato fondato sull'utilizzo di modelli standard di atto costitutivo e statuto. In questo caso, la registrazione deve essere completata entro 48 ore, con un costo massimo fissato a 100 euro, comprensivo delle verifiche preventive richieste. L'impiego di modelli uniformi consente di ridurre sensibilmente le attività istruttorie e di rendere prevedibile l'intero iter di costituzione. La semplificazione non elimina i controlli di legalità. La proposta prevede che la costituzione sia soggetta a un controllo preventivo – amministrativo, giudiziario o notarile – volto a verificare la conformità dell'atto e dei dati forniti. Questo controllo rappresenta un elemento essenziale del sistema, anche in funzione di prevenzione di abusi.

In questo quadro, il ruolo del notaio non è escluso, ma inserito in una struttura armonizzata. Il regolamento non impone un modello uniforme: negli ordinamenti in cui l'intervento notarile è previsto, continua a operare, pur all'interno di una procedura digitale e soggetta a vincoli di tempo e di costo. La funzione si concentra sulla verifica di legalità e sull'identificazione dei soggetti, anche mediante strumenti di identificazione elettronica. Il controllo si integra così in un flusso digitale coordinato con i registri e con le altre autorità coinvolte, senza interrompere la linearità del procedimento. In questa prospettiva, la presenza del notaio resta collegata non a un aggravio formale, ma a una garanzia di affidabilità del dato societario immesso nel circuito europeo.

Un ulteriore elemento di semplificazione è il principio del «once-only»: le informazioni fornite al momento della costituzione sono trasmesse automaticamente dal registro alle autorità competenti, incluse quelle fiscali e i registri dei titolari effettivi, senza ulteriori adempimenti per la società. Ne deriva una riduzione delle duplicazioni informative e dei tempi complessivi di avvio dell'attività. Il modello delineato combina, dunque, procedure uniformi, digitali e rapide con il mantenimento di presidi di legalità affidati agli ordinamenti nazionali, inclusa, ove prevista, la funzione notarile. In questo equilibrio tra accelerazione e controllo si coglie uno dei tratti più significativi della proposta.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA